

Prot. nr. 29677/2018 - 1/1 U.O. cimiteriale

Cairo Montenotte, 21/12/2018

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI – valore Euro 114.852,74 – Cig 7473186C2B

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE (21/12/2018) alle ore 9,30 (nove,30) il sottoscritto Dott Andrea Marenco, Responsabile Unico del Procedimento, procede alla verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al procedimento di affidamento di che trattasi.

Premesso:

In riferimento alla gara di cui all'oggetto conclusasi con l'aggiudicazione nei confronti della ditta LS COOP SOCIALE ONLUS di Sanremo, è intervenuto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria da parte della Cooperativa sociale il Miglio Verde Onlus per l'annullamento degli atti impugnati e la riedizione della procedura.

In sede di giudizio cautelare, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha disposto con ordinanza "accoglie l'istanza cautelare ai soli fini dell'espletamento della verifica di anomalia dell'offerta della aggiudicataria."

Di conseguenza, si procede alla verifica di anomalia ai sensi dell'art. 97 del codice degli appalti dlgs.n. 50/2016 e smi.

In riferimento alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, punto 5.3, stabiliscono "Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice" si è richiesto l'apporto della Commissione Aggiudicatrice per espressione di parere non vincolante.

Richieste istruttorie:

Con lettera protocollo nr 24725/2018 1-3 inviata via email certificata il 23 ottobre 2018, si procedeva a richiedere alla LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS le giustificazioni relative all'offerta dalla stessa presentata in sede di gara;

Alla richiesta di giustificazioni la LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS rispondeva inviando in data 6/11/2018 lettera ad oggetto "Giustificativo offerta anomala gara affidamento

servizi cimiteriali" dando ragione delle giustificazioni dell'offerta presentata. Con successiva nota del 15/11/2018, la cooperativa inviava ulteriore nota nella quale veniva dato dettaglio dei

costi orari del personale.

Con lettera protocollo nr 29067/2018 1-3 inviata via email certificata il 17 dicembre 2018, si procedeva a richiedere alla LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS copia del contratto nazionale applicato in ordine alla retribuzione del personale impiegato nel contratto di servizio e copia delle buste paghe relative ai dipendenti impiegani nel contratto di servizio. Alla richiesta di giustificazioni la LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS rispondeva inviando in data 20/12/2018 copia del contratto nazionale Cooperativa Sociali dal 01/01/2010 testo unico vignete 2/7/2018 nonché i contratti ed i cedolini stipulati ai propri dipendenti.

Premesse in diritto:

Sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala.

Si richiama quanto espresso dall'art. 97del dlgs 50/2016:

"1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. 6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.".

Si ricorda che:

le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua

presentazione;

l'anomalia riguarda anche il margine di utile per cui, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa e la proposta economica risulti sguarnita di qualsiasi previsione di utile, l'offerta è da considerarsi incongrua per definizione;

il D.Lgs.50/2016 precisa sono da prendere in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate:

la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative

che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva,

il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Si ricorda altresì che le spiegazioni di cui all'art.97 del D.Lgs.50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente:

non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Esame della documentazione e valutazioni:

La documentazione trasmessa dalla LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS è completa in quanto dà ragione delle motivazioni economiche dell'offerta.

Dimostra infatti di essere in possesso di mezzi ed attrezzature da destinare all'appalto. La ditta fornisce l'elenco dei mezzi e delle attrezzature in suo possesso e che potranno essere utilizzate dal servizio cimiteriale oggetto dell'odierno affidamento.

Riferisce come i costi da sostenere sono riportati ai soli oneri di manodopera ed ai materiali di consumo.

Dichiara come i mezzi di servizio siano già completamente ammortizzati come le altre attrezzature elencate nel progetto tecnico.

La ditta dà inoltre dimostrazione dei costi del personale impiegato fornendo la documentazione relativa ai singoli contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa ed il personale con la specificazione delle ore impiegate nel servizio. Dalla documentazione appare come la ditta applichi il contratto nazionale.

E' stato conseguito il parere della Commissione aggiudicatrice che conclude che l'offerta presentata dalla ditta vincitrice è congrua e giustificata.

Le giustificazioni presentate dalla LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS sono esaustive e tali da dimostrare la congruità dell'offerta.

L'esperienza maturata dalla Cooperativa in servizi analoghi all'odierno e svolti presso altri Comuni anche di dimensioni più importanti rispetto a quelle del Comune di Cairo Montenotte, depone, quale ulteriore circostanza, in merito all'affidabilità della ditta.

Conclusioni:

Il sottoscritto Dott Andrea Marenco, nella sua qualità di RUP dell'appalto di che trattasi non ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e a conclusione della procedura di verifica dichiara la congruità dell'offerta della LS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS presentata nella procedura di gara per affidamento servizi cimiteriali – valore euro 114.852,74 – cig 7473186c2b.

Il RUP
Dirigente servizi finanziari
Comune di Cairo Montenotte
Dott. Andrea Marenco